



Categoria:	<b>Crediti delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti.</b>
Classe:	privilegio generale
Art. privilegio	2751-bis n. 5 C.C.
	<p>Articolo 82 comma 3 bis D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, L. n. 98/2013: “Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui all’articolo 2751 bis, comma 1, numero 5), spettante per corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore)”</p> <p>La cooperativa deve essere caratterizzata dallo scopo mutualistico. Verificare l’iscrizione all’albo attestante la qualifica di cooperativa di produzione e lavoro (condizione necessaria ma non sufficiente). Verificare che il lavoro personale e diretto dei soci sia prevalente rispetto a quello dei salariati esterni e all’apporto del capitale.</p>
Documentazione	<ul style="list-style-type: none"><li>• certificato prefettizio e della C.C.I.A.A. attestante la qualifica di cooperativa di produzione e di lavoro;</li><li>• copia integrale dell'atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci dipendenti della cooperativa;</li><li>• copia integrale del bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;</li><li>• copia del Libro Unico del Lavoro per la verifica della natura del rapporto di lavoro dei soci;</li><li>• copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito;</li><li>• certificato di revisione rilasciato ai sensi della legge n. 220 del 2 agosto 2002.</li></ul>
Attività di verifica Note operative	<p>Problematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Il creditore chiede il privilegio anche sulla parte del credito corrispondente all’IVA: non si riconosce il privilegio ex art. 2751 bis n. 5 ma eventualmente il privilegio per rivalsa IVA ex art. 2758 C.C. se il bene viene individuato. In caso contrario ammissione in via chirografaria.</li><li>• Sussistenza dei requisiti: deve verificarsi nell’anno in cui è avvenuta la prestazione si che ad esso deve riferirsi la documentazione.</li></ul>